Anno XX. Martedì 29 Gennaio 1867 N. 24

GAZZETTA FERRARESE

FOGLIO UFFICIALE PER GLI ATTI GOVERNATIVI, INSERZIONI GIUDIZIARIE ED AMMINISTRATIVE

Si pubblica tutti i giorni eccettuati i Festivi

Prezzo d' Associazione (*pagabile anticipatamente*)

	Anno	Semestre	Trimestre
Per FERRARA all' Ufficio o a domicilio	L. 21. 28	L. 10. 64	L. 5. 32
In Provincia e in tutto il Regno .	» 24. 50	» 12. 25.	» 6. 15

Per l' Estero si aggiungono le maggiori spese postali.

Un numero separato Centesimi **10.**

AVVERTENZE

Le lettere e gruppi non si ricevono che affrancate.

Se la disdetta non è fatta **20 giorni** prima della scadenza s' intende prorogata l'associazione.

Le inserzioni si ricevono a Cent. **20** la linea, e gli Annunzi Cent. **15** per linea.

L' Ufficio della Gazzetta è posto in Via Borgo Leoni N. 404.

ATTI UFFICIALI

— Pubblichiamo il progetto di legge relativo ai beni ecclesiastici:

Vittorio Emanuele II.

per grazia di Dio e per volontà della nazione

Re d' Italia.

TITOLO I.

Della libertà della Chiesa Cattolica.

Art. 1. La Chiesa cattolica nel regno è libera da ogni speciale ingerenza dello Stato nell'esercizio del culto e in tutto ciò che concerne i provvedimenti interni della società religiosa e le relazioni delle potestà e degli ordini che le sono propri.

Art. 2. La nomina o presentazione dei vescovi, il giuramento ad essi e ad altri titolari ecclesiastici prescritto, il regio *placet* ed *exequatur* e le altre disposizioni e formalità restrittive della stessa natura, derivanti da privilegi, consuetudini e concordati, sono aboliti.

Sono egualmente aboliti i privilegi, le esenzioni, immunità, prerogative qualsiansi che tuttora spettassero alla Chiesa cattolica nel regno.

Art. 3. Le costituzioni ed i canoni della Chiesa cattolica, cessando di avere autorità di legge nello Stato, sono considerati come regolamento o statuto particolare di essa Chiesa; e per gli effetti civili che ne derivano nelle relazioni reciproche tra' suoi componenti o tra ciascuno di loro e la società religiosa nel regno, possono essere invocati da coloro che fanno parte di questa dinanzi alle autorità ed ai tribunali civili, in quanto non siano contrari al diritto politico ed alle leggi dello Stato.

Art. 4. La Chiesa cattolica nel regno provvede a sè medesima col libero concorso dei suoi componenti e coi beni che le appartengono o possa legittimamente acquistare sotto le disposizioni e nelle forme prescritte dalle leggi dello Stato.

Cessano quindi tutte le prestazioni a carico dello Stato, delle provincie, dei comuni e dei privati imposte dal diritto canonico e civile, e dai concordati, eccetto quelle derivanti da titolo oneroso e convenzionale.

Art. 5. I beni che appartengono ad istituti ecclesiastici, o che possono legittimamente essere da loro acquistati, continueranno ad appartenere alla Chiesa, quand' anche gli enti ecclesiastici suddetti ora esistenti siano variati o diminuiti.

La destinazione dei beni degli enti in tal modo variati o diminuiti sarà fatta dalla Chiesa, secondo le norme de' suoi statuti a favore di altri enti ecclesiastici nel regno.

Art. 6. La Chiesa cattolica nel regno non possederà beni immobili, salve eccezioni di cui all' art. 9 di questa legge.

I beni che attualmente compongono il patrimonio ecclesiastico nel regno saranno convertiti e liquidati secondo le norme del titolo seguente.

TITOLO II.

Dell'asse ecclesiastico da dividersi tra lo Stato e la Chiesa Cattolica.

CAPITOLO I.

Art. 7. La massa dei beni da dividersi tra lo Stato e la Chiesa cattolica si compone:

Dei beni e delle rendite amministrate dalle cessate casse ecclesiastiche, e presentemente dal fondo del culto;

Dei fabbricati che sono stati occupati dal Governo, dalle provincie e dai comuni a titolo oneroso e gratuito, e che provenivano dagli enti religiosi soppressi con la legge del 29 maggio 1855, n.° 878, e con le altre posteriori ad essa ed anteriori a quella del 7 luglio 1866, il cui patrimonio ed amministrato dalle dette Casse ecclesiastiche:

Dei beni appartenenti alle corporazioni ed istituti ecclesiastici soppressi con la legge del 7 luglio 1866;

E di quelli per cui si ordina la conversione e l'alienazione, sia dalla legge medesima, sia dalla legge presente, cioè:

Dei beni di tutte le corporazioni ecclesiastiche d'ogni natura che non siano state allora soppresse, delle mense, delle abbazie, dei seminari, dei capitoli, delle chiese ricettizie, delle parrocchie e vice-parrocchie, dei benefizi semplici non ancora soppressi, di quelli di patronato laicale o misto, delle fabbricerie e chiese parrocchiali e di tutte le altre istituzioni o enti di natura ecclesiastica su tutto il territorio del regno; escluse soltanto le cappellanie laicali e i beni delle corporazioni religiose di Lombardia:

La massa di cui si tratta nel presente articolo comprende tutti i beni sopra indicati, siano posseduti dallo Stato o solamente amministrati come benefizi vacanti dai regi economati o altrimenti.

Art. 8. Fermo quanto è disposto dagli articoli 24 e 33 della legge 7 luglio 1866, i monumenti e gli edifizi monumentali provenienti dalla legge di soppressione delle corporazioni religiose e posseduti dallo Stato saranno conservati a sue spese; e quelli dei quali il possesso resterà alla Chiesa saranno inalienabili, e dovranno essere conservati a spese di questa in conformità delle leggi e discipline relative a questa materia.

Art. 9. I beni di cui nell' art. 7 saranno alienati, fatta eccezione soltanto degli edifizi che si conserveranno ad uso di culto, coi quadri, statue, mobili ed arredi sacri che vi si trovano e degli edifizi abitati dai vescovi in città ed in campagna, ed addetti ai seminari ed alle abitazioni dei parrochi o alla dimora delle religiose fin che duri l' uso temporaneo a questi concesso. La eccezione si estende agli orti, giardini e cortili annessi ai detti edifizi in città ed in campagna.

Art. 10. Nella parte spettante allo Stato sarà imputato il valore dei fabbricati indicati nel secondo capoverso dell'art. 7 e quegli altri che saranno occupati a norma dell' art. 20 della legge 7 luglio 1866. E se il valore dei beni appartenenti a conservatori, ritiri, o enti ecclesiastici dedicati alla istruzione pubblica ed alla cura degli infermi, per effetto della dichiarazione legale di non avere alcuni di essi, carattere ecclesiastico, risulterà minore di 507,448 29, la differenza tra questa somma ed il valore dei beni suddetti, stimato con le norme poste dalla citata legge 7 luglio 1866, sarà per una terza parte imputata nella parte spettante allo Stato.

Non darà luogo ed imputazioni nella parte spettante allo Stato, o a diminuzione alcuna di essa, la devoluzione o riversibilità a favore dei terzi e qualunque altra disposizione della presente legge che dichiari inalienabili alcuni beni o che dia loro qualunque speciale destinazione.

Art. 11. Il valore dei fabbricati sarà determinato in capitale, 100 per ogni 5 lire della rendita sottoposta alla tassa sui fabbricati per l'anno 1866.

Dalla detta rendita sarà dedotta quella parte d'essa che dovrà essere dai comuni e dalle provincie rappresentata con rendita pubblica dello Stato, secondo la disposizione dell' ultimo capoverso dell' art. 29 della legge del 7 luglio 1866. Questa parte di rendita avrà la stessa destinazione che hanno tutti gli altri beni delle corporazioni soppresse, secondo i diversi casi preveduti dalla presente legge. *(continua)*

— La *Gazzetta ufficiale del Regno d'Italia* del 23 gennajo nella sua parte ufficiale contiene:

Un decreto del ministro delle finanze e del ministro di grazia e giustizia e dei culti in data del 6 ottobre 1866, a tenore del quale è approvato il passaggio al demanio dei titoli sul debito pubblico per l'annua rendita di lire 800,000 (lire ottocento mila) con decorrenza dal 1 luglio 1866, indicati nel processo verbale in data 3 ottobre 1866, con cui la sezione temporanea dell' amministrazione del fondo pel culto in Torino ha rimesso al direttore generale del debito pubblico, agente a nome e per conto del demanio, in forza di apposita delegazione ministeriale, titoli di rendita consolidato 5 per 0[0 sul debito pubblico per la somma di annue lire due milioni cinquecento mila (L. 2,500,000) con decorrenza dal 1 luglio 1866, della quale rendita l. ottocento mila (L. 800,000) sono pervenute dalle corporazioni religiose soppresse;

Sarà inscritta sul gran libro del debito pubblico dello Stato, al nome dell'amministrazione del fondo pel culto, un' annua rendita di lire settecento sessantamila (Lire 760,000) consolidato 5 per 0[0 con decorrenza dal 1 luglio 1865, corrispondente all'anzidetta somma di lire ottocento mila, sotto deduzione del 5 per 0[0 a titolo di spese di amministrazione a norma dell'articolo 11 della legge 7 luglio 1866 succitata.

Nella separazione da farsi del patrimonio secolare dal patrimonio regolare della soppressa Cassa ecclesiastica, riconoscendosi per avventura che parte della rendita anzidetta di lire ottocento mila non pervenga dalla dotazione delle corporazioni religiose soppresse sarà ratificata e compensata la ora fatta deduzione del 5 per 0[0 a titolo di spese di amministrazione per mezzo di iscrizione, da farsi con altro decreto successivo, di altrettanta rendita consolidata sul debito pubblico dello Stato a favore dell'amministrazione del fondo per il culto.

Per il servizio della rendita anzidetta, è fatta sulla tesoreria centrale del regno, a cominciare dal 1 luglio 1866, l'annua assegnazione di lire settecento sessanta mila (L. 760,000).

Disposizioni nel corpo d' intendenza militare.

avrebbe pregato gli ufficiali italiana di non farla pubblica. »

— Leggiamo nel *Roma:*

« Da notizie che abbiamo da Firenze rileviamo che il ministero, non si sa se dell'interno o delle finanze, abbia destinata la somma di *cinquecentomila* lire perchè la stampa *illuminasse* la pubblica opinione a favore del gran *carrozzino* dei beni ecclesiastici. » *(Gazz. del Popolo)*

Telegrafia Privata

Parigi 28. — La *Gazzetta di France* annunzia che il principe spagnuolo Don Carlos, figlio di Don Giovanni sposerà il **14** febbraio a Frohsdorff la principessa Margherita figlia dell'ex duchessa di Parma.

Londra 27. — La *Sunday Gazzette* annunzia che formalmente l' Inghilterra non solo protestò contro la sentenza per il Tornado, ma nello stesso dispaccio si lagnò della malafede del governo spagnuolo, che avevala assicurata che il processo per il Tornado non sarebbe stato condotto a termine.

N.-York 25. — Avvennero parecchi fallimenti.

Bukarest 25. — La Camera respinse la proposta della commissione finanziaria tendente a dichiarare illegale il prestito con la casa Oppenheim e deliberò accettare questo prestito conchiuso legalmente.

Berlino 27. — Dicesi che il generale Manteuffeul abbia date le dimissioni che furono accettate.

Firenze 28. — *Elezioni.* — *Treviso* eletto Ferracini. — *Ferrara* eletto Mosti. — *Verona* eletto Montanari. — *Padova* eletto Piccoli. — *Pescia* eletto Galeotti. — *Desio* eletto Borromeo. — *Belluno* Lioy. — *Este* eletto Lioy. — *Montagnana* eletto Carazzolo.

Firenze 28. — *Camera dei deputati.* — Si approva la proposta Lanza di trasmettere alla Commissione del bilancio i decreti per il riordinamento amministrativo, onde riferisca complessivamente. Viene intrapresa la discussione del progetto di unificazione dell' imposta fondiaria nel Veneto. Il ministro delle finanze sostiene la sua proposta, cioè di far partire la riduzione imposta dal 1 luglio anzichè dal **1** gennaio 1867, come vorrebbe la Commissione, e come sostengono Cittadella, Comin, Alvisi, e Tenani. Il relatore Villa Tommaso, Lamportico e Peluso sostengono pure la proposta della Commissione per l' applicazione della riduzione dal 1° gennaio, che è approvata. Il ministero presenta un progetto d'ordinamento agrario, ed uno per le spese delle opere di Malamocco.

Llezioni — *Lendinara*, eletto Acerbi.

BORSE	26	28
Parigi 3 0|0	68 87	68 85
4 1|2	98 75	98 95
5 0|0 Italiano (*Apertura*) .	54 35	54 50
id. (*Chius. in cont.*) .	54 30	54 50
id. (*fine corrente*) .	— —	— —
Az. del credito mobil. franc.	497	501
id id ital.	——	——
Strade ferrate Lombar.-Venete	388	391
„ Austriache .	388	390
„ Romane . .	88	88
Obbligazioni Romane . .	130	127
Londra. Consolidati inglesi	90 7|8	90 7|8

IN SOLI 6 GIORNI DI CURA

Guarigione della Tosse
colle Pillole dette del

CAPPUCCINO

Questo portentoso farmaco guarisce nel promesso spazio di tempo la

Tosse di qualsiasi raffreddore di petto;
Tosse di tisi incipiente;
Tosse detta Canina.

È mirabile poi anzi unico per rafforzare la voce ed il petto ai virtuosi di canto, ai comici, oratori, professori d' insegnamento, ed a quanti che pel continuo vociferare si sentano sfiniti di forza, restituendo nelle naturali funzioni gl' indeboliti organici della voce e dello stomaco.

All'atto pratico ognuno potrà persuadersi se questo garantito specifico sia meritevole dell'ottenuta e divulgata fama di sua miracolosa efficacia.

In *Bologna* il Deposito è alla Farmacia **Ferrarini** di faccia al Teatro Contavalli.

Firenze, Farmacia **Agresti** sotto l'Arcivescovado — *Milano*, alla Farmacia di **Gaetano Biraghi**, corso Vittorio Emanuele — *Parma*, Farmacia di **Adolfo Guareschi** — *Alessandria*, Farmacia di **Lenti Giuseppe**, via Maestra casa Arturi — *Rimini*, Farmacia di **Achille Mingarelli** — *Ancona*, Farmacia di **Giovanni Giorgetti**, Piazza del Teatro — *Ferrara*, Farmacia di **Filippo Navarra**.

Ogni Scatola L. **1. 50**]
con unita istruzione sul modo di fare la cura.





DE-BERNARDINI

Privilegiato in Ispagna ed Italia, fregiato della grande Medaglia d' oro (fuori classe) ed altra del merito civile di Londra, e membro dell'Accademia unitaria dei Chimici d' Inghilterra, ecc.

LE FAMOSE PASTIGLIE PETTORALI DELL'HERMITA di Spagna, composte di Vegetali semplici, per la pronta guarigione della *tosse, angina, grip, tisi in primo grado, raucedine e voce velata o debilitata*, dei cantanti specialmente. — It. L. 2. 50 la scatola, ed istruzione. — Effetti Garantiti.

NB. Ad oggetto di eliminare la falsificazione, si è posto un francobollo particolare nel fondo della scatola, e le istruzioni che l'accompagnano sono firmate di proprio pugno dall'Autore DE-BERNARDINI. I consumatori esigeranno tali requisiti; non verificandosi si riteranno come falsificati, e dandone parte all'Autore, o al Depositario generale in Genova signor Carlo Bruzza, si procederà a termini di legge.

Dell' istesso Autore vi sono i seguenti preparati:

LA INJEZIONE BALSAMICO-PROFILATICA è l'unica che guarisce igienicamente le *gonorree incipienti, recenti, croniche, goccette* e *fiori bianchi*, essendo priva affatto di sostanze Mercuriali o di altri astringenti nocivi. Si usa anche come sicuro preservativo e con somma facilità (EFFETTI GARANTITI). — Prezzo fr. 6 l'astuccio con siringa e con tutto il necessario, e fr. 5 senza siringa. — Sonovi le istruzioni.

ROB ANTI-SIFILITICO JODURATO, sovrano rimedio, vero rigeneratore del sangue, preparato a base di Salsapariglia, coi nuovi metodi chimico-farmaceutici, ch'espelle radicalmente tutti gli *umori sifilitici* e *cronici*, come *mucosi, linfatici, biliosi, erpetici, podagrici* ecc., e per conseguenza guarisce prodigiosamente gli *scoli recenti o inveterati, le ulceri, i buboni, la rachite, i tumori, le pustole, le scrofole, i mali cutanei, le piaghe, l'erpete, ed i ribelli mali degli occhi, di orecchie, articolazioni, delle ossa*, ecc. — Lire Italiane 8 la bottiglia con l' istruzione.

LA SOLUZIONE ANTI-ULCEROSA, priva di Mercurio e nitrato d'argento, che guarisce in pochi giorni le *ulceri*, qualunque ne sia l' indole, senza l' uso della pietra infernale o del mercurio, e preserva dagli effetti del contagio. — It. L. 6 l' astuccio col necessario, ed istruzioni.

Deposito generale per l' Italia: *Genova*, Farmacia Bruzza — *Bologna*, Malaguti, Bonavia e Franceschi.

In FERRARA presso la **Farmacia Navarra.**

NON PIU' MEDICINA

L'appetito, la buona digestione, il sonno refrigerante, la salute ed energia restituite, **senza medicina, senza purga e senza spesa**, dalla deliziosa

REVALENTA ARABICA DU BARRY DI LONDRA

Guarisce radicalmente le cattive digestioni (dispepsie, gastriti, nevralgie, stitichezza abituale, emorroidi, glandole, ventosità, palpitazioni, diarrea, gonfiezza, capogiro, rumore d'orecchi, acidità, pituità, emicrania, nausee e vomiti dopo pasto ed in tempo di gravidanza, dolori, crudezze, granchi, spasimi ed infiammazioni di stomaco, dei visceri, ogni disordine del fegato, nervi, membrane mucose e bile; insonnia, tosse, oppressione, asma, catarro, bronchite, tisi (consunzione), empetigini, eruzioni, malinconia, deperimento, diabete, reumatismo, gotta, febbre, isteria, nevralgia, vizio e povertà del sangue, idropisia, sterilità, i pallidi colori, mancanza di freschezza e di energia. Essa è pure il miglior corroborante pei ragazzi deboli e per le persone di ogni età.

ROMA, 21 *Luglio* 1866. — Il Santo Padre gode ottima salute dacchè, astenendosi da ogni medicina, fa i suoi pasti colla *Revalenta Arabica* Du Barry (di Londra), la quale ha operato in lui maravigliosi effetti. Sua Santità non può abbastanza lodare tutti i vantaggi che ne prova. (*Gazette du Midi*).

Reclamo N. 13.

Ecco ancora un estratto delle 60,000 guarigioni operate senza medicina dalla deliziosa *Revalenta Arabica* DU BARRY, di gastriti, gastralgie, tosse, asma, tisi, deperimento, malattie di nervi, dello stomaco, del fegato e del sangue per le quali la medicina non offre alcun rimedio efficace, e dopo essersi sperimentato inutilmente ogni altro rimedio.

N. 49,842, la signora Maria Joly, da Norfolck di cinquant'anni di stitichezza, difficoltà di digestione, affezioni nervose, asma, tosse, flati, spasimi e nausee. --- N. 36,418, il dott. Minster, di granchi, spasimi, cattiva digestione e vomiti giornalieri. --- N. 31,328, il signor W. Patehing, di emoroidi. --- N. 46,270, il signor Roberts, di una consunzione polmonare con tosse, vomiti, stitichezza e sordità da 25 anni. -- N. 58,216 la signora marchesa de Brèhan,, Parigi, di 7 anni di terribile mal di nervi, insonnia, malinconia, e disgusto della vita.

Casa BARRY DU BARRY e C. Torino. — Il canestro del peso di 1|2 libb. fr. 2. 50; 1 libb. franchi 4. 50; 2 libb. fr. 8; 5 libb. fr. 17. 50; 12 libb. fr. 36. Qualità doppia: 1 libb. fr. 10. 50; 2 libb. fr. 18; 5 libb. fr. 38; 10 libb. fr. 62. — Contro vaglia Postale.

Si vende a **Torino** *presso* BARRY DU BARRY e C. a Via Oporto, e presso i principali farmacisti, droghisti e confettieri in tutte le città.

DEPOSITI a *Milano*, Cesare Bonacina — *Roma*, Brown; Nicola Sinimberghi; Marignani — *Ancona* A. Collamarini e Pellegrino — *Bergamo*, E. Zarri — *Brescia*, Girardi — *Como*, Pagliardi — *Firenze*, G. Casone — *Napoli*, Herman; Mondo — *Padova*, Renzoni — *Perugia*, Annibale Vecchi — *Piacenza*, Zancani — *Trieste*, Zanetti — *Venezia*, P. Ponci, farmacista — *Verona*, Francesco Pasoli — *Vicenza*, Vercelli — *Parma*, Sergio Dall'Aglio — *Lodi*, B. Meroni. (47)

GIUSEPPE BRESCIANI *Tipografo Proprietario Gerente*